Pubblicato il 06/10/2026

N. 07350/2026REG.PROV.COLL.

N. 03954/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3954 del 2026, proposto da *****S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Picozza e Anton Von Walther, con domicilio eletto presso lo studio Johann Anton Walther Von Herbstenburg in Bolzano, via della Rena 14;

contro

Agenzia Procedimenti e Vigilanza Contratti Pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano, non costituita in giudizio;

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Lukas Plancker e Domenico Laratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**** S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Arrigo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del T.R.G.A. - Sezione Autonoma di Bolzano n. 00080/2026, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e di **** S.P.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2026 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati Eugenio Picozza, Anton Von Walther, Alberto Arrigo Gianolio e Domenico Laratta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La controversia trae origine dalla procedura indetta dalla Provincia Autonoma di Bolzano per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'autorimessa sotterranea sita in Bolzano, Piazza Stazione n. 1, denominata "parcheggio palazzo provinciale 2", della quale **** S.p.A. era concessionaria uscente.

2. In particolare, **** aveva gestito l'autorimessa in forza della convenzione rep. n. 15328 del 30 maggio 1988, stipulata con la Provincia autonoma di Bolzano e con il Comune di Bolzano per la realizzazione e gestione di un'autorimessa pubblica sotterranea. L'art. 4 della convenzione prevedeva una durata dell'affidamento di ventinove anni decorrenti dal rilascio della concessione edilizia, con facoltà di rinnovo per non più di due volte consecutive e per pari durata, sino a una durata complessiva massima di ottantasette anni.

3. Con provvedimento del 13 gennaio 2020 la Provincia comunicava alla concessionaria l'intenzione di non procedere al rinnovo del rapporto, nonostante

la manifestazione di interesse di **** all'esercizio della clausola di proroga. Tale determinazione veniva confermata dal Direttore della Ripartizione provinciale del Patrimonio con provvedimento del 25 agosto 2020, sul presupposto dell'incompatibilità della proroga con la normativa europea.

4. I predetti atti venivano impugnati da **** dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano, che respingeva il ricorso con sentenza n. 150 del 24 maggio 2022. La pronuncia veniva confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10313 del 23 dicembre 2024, che escludeva la sussistenza, in capo alla concessionaria uscente, di un diritto soggettivo al rinnovo del rapporto concessorio, in ragione della prevalenza dei principi concorrenziali di matrice eurounitaria.

5. Avverso tale ultima sentenza **** proponeva ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, iscritto al R.G. n. 13580/2025, allo stato pendente dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

6. Nelle more, **** proseguiva nella gestione dell'autorimessa sulla base di accordi transitori stipulati con la Provincia.

7. Con procedura pubblicata l'8 agosto 2025, la Provincia indiceva una gara per il nuovo affidamento del servizio. La *lex specialis* prevedeva, tra l'altro: una durata massima della concessione di tre anni, non rinnovabile, in considerazione della programmata ristrutturazione del complesso immobiliare "palazzo provinciale 2"; un canone minimo a base di gara di euro 500.000,00 oltre IVA, soggetto a rialzo; un regime tariffario che riconosceva al concessionario un margine di autonomia nella determinazione delle tariffe, fermo il mantenimento delle categorie tariffarie e delle riduzioni esistenti e il limite del 10 per cento rispetto alla media delle tariffe praticate dai parcheggi pubblici ubicati nel raggio di 500 metri.

8. **** partecipava alla procedura, dichiarando di agire con riserva dei diritti azionati nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione.

9. Con ricorso proposto dinanzi al TRGA di Bolzano, successivamente integrato da motivi aggiunti, la società impugnava il bando e gli ulteriori atti della procedura e l'aggiudicazione nelle more intervenuta a favore di **** s.p.a.

10. Con la sentenza ora appellata il primo giudice respingeva integralmente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure proposte e dichiarando di poter conseguentemente prescindere dall'esame delle questioni pregiudiziali sollevate dalle parti resistenti.

11. Avverso tale sentenza **** S.p.A. ha proposto appello affidato a un motivo "pregiudiziale" e a ulteriori sette motivi, sostanzialmente corrispondenti a quelli fatti valere in primo grado. L'appellante domanda la riforma della sentenza di prime cure e, per l'effetto, l'annullamento degli atti della procedura di gara con conseguente subentro nella concessione ovvero, in subordine, con adozione di una pronuncia che condanni l'amministrazione a rifondere i danni dalla medesima subiti.

12. Si sono costituite in resistenza la Provincia e la controinteressata **** spa.

13. All'udienza del 24 settembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il motivo rubricato come "A" (*MOTIVO PREGIUDIZIALE. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 74 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. ERRONEITA' DELLA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE PROPRIA. SUPERFICIALITÀ DEL GIUDIZIO, DIFETTO DI INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI CHE LEGITTIMAVANO LA SCELTA DELLA FORMA DELLA SENTENZA SEMPLIFICATA ANZICHE' DI QUELLA ORDINARIA. ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE. INGIUSTIZIA*), l'appellante contesta la sentenza ritenendo che erroneamente la medesima sia stata redatta in

forma semplificata, così come indicato nell'epigrafe della sentenza medesima, in difetto dei presupposti di cui all'art. 74 c.p.a.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Le deduzioni dell'appellante muovono dall'implicita premessa che l'adozione della sentenza in forma semplificata sia possibile nei soli casi di cui all' art. 74 c.p.a.

1.3. Invero, l'art. 74 c.p.a., al primo periodo, individua alcuni casi in cui il giudice è chiamato a decidere con sentenza in forma semplificata e, al secondo periodo, descrive le modalità con cui deve essere redatta tale tipologia di sentenza (*La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme*), la quale costituisce una modalità redazionale del provvedimento giurisdizionale che di per sé non comprime il diritto di difesa delle parti e soddisfa l'obbligo motivazionale di cui all'art. 111, sesto comma, Cost.

1.4. La previsione di cui al primo periodo dell'art. 74 c.p.a. non è esaustiva, dal momento che il legislatore prevede plurime ipotesi in cui il giudice amministrativo è tenuto o facoltizzato ad adottare tale tipologia di sentenza.

1.5. In particolare, per quanto rileva nel presente giudizio, l'art 120, comma 5, c.p.a. prevede che laddove il giudizio assoggettato al relativo rito non sia definito in esito all'udienza camerale, lo stesso "è comunque definito con sentenza in forma semplificata". Pertanto, nel "rito appalti", anche considerate le esigenze di celerità del medesimo, la sentenza in forma semplificata è prescritta in via generalizzata.

1.6. Ne consegue che nel caso di specie i presupposti per l'adozione della sentenza in forma semplificata sono fissati dall'art. 120, comma 5, c.p.a. Il richiamo all'art. 74 c.p.a. contenuto nell'epigrafe della sentenza – e la precisazione vale anche per il presente provvedimento – deve, invece, intendersi riferito al secondo periodo della disposizione, che individua le caratteristiche proprie della sentenza in forma semplificata.

1.7. Deve osservarsi, peraltro, come nel caso di specie la sentenza appellata, pur richiamando in epigrafe l'art. 74 c.p.a., consta di ventidue pagine e riporta un'articolata esposizione delle vicende di fatto sottese alla causa, delle censure avanzate dalla ricorrente e del percorso logico-giuridico posto a fondamento della decisione.

2. Con il primo mezzo (*Violazione del principio di imparzialità, efficienza, buona fede e di tutela dell'affidamento di cui all'articolo 97 Cost. e 1 della legge 241/90 – Art. 1 della l.p. 17/1993. Eccesso di potere per motivazione insufficiente, generica e pretestuosa. Violazione del diritto alla definitività delle pronunce giurisdizionali. Violazione dei criteri di discrezionalità amministrativa e tecnica circa la scelta tra proroga della concessione in essere e gara. Violazione del legittimo affidamento e del c.d. diritto di insistenza dell'attuale concessionario. Eccesso di potere per sviamento. ILLEGITTIMITÀ PER ERRONEITÀ, PERPLESSITÀ E COMUNQUE INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE*), l'appellante deduce la pendenza del ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 10313/2024 avente ad oggetto il precedente divieto di rinnovo dell'originaria concessione di cui la medesima era titolare.

Ad avviso dell'appellante:

- in caso di accoglimento del ricorso in Cassazione sarebbe automaticamente annullata non solo la sentenza del Consiglio di Stato n. 10313 cit. ma anche il provvedimento che aveva negato il diritto di opzione alla prosecuzione e il rinnovo del rapporto concessorio in essere sul parcheggio;
- il provvedimento con cui la Provincia ha deciso di indire una nuova gara avrebbe dovuto motivare in ordine alle ragioni poste a fondamento della scelta di non prorogare la precedente concessione;
- la concessione messa a bando ha natura "meramente patrimoniale" e la tariffa posta a gara è notevolmente superiore ai massimi tariffari imposti nel tariffario

allegato alla deliberazione della giunta Provinciale di Bolzano n. 373/2024 per parcheggi in proprietà della Provincia "che sono anche parcheggi pubblici".

2.1. Con il quarto motivo [*Motivi di invalidità derivata dalla illegittimità / illegalità della nota del Direttore della ripartizione patrimonio n. 14594/2020 del 25.08.2020 (doc. 17) con cui si è negato il diritto di opzione espressamente previsto nell'articolo 4 della Convenzione del 30.5.1988 (doc. 02). Illegittimità derivata da inadempimento contrattuale della PAB*], l'appellante sostiene che ove il ricorso ora pendente davanti la Corte di cassazione venisse accolto, con deferimento della controversia al giudice ordinario, "il diniego di rinnovo della proroga della precedente concessione andrebbe qualificato come atto di diritto privato e prova di inadempimento contrattuale: quindi le successive procedure di gara rimarrebbero prive dello stesso presupposto legittimante".

2.2. Il primo e il quarto motivo, che possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.

2.3. Il primo giudice ha correttamente evidenziato come la precedente sentenza di questo Consiglio n. 10313/2024 sia esecutiva, così come sono esecutivi gli atti amministrativi oggetto di quel giudizio con i quali la Provincia ha deciso di non prorogare la precedente concessione disposta in favore dell'odierna appellante. Nel presente giudizio, pertanto, non può essere rimessa in discussione detta scelta, che questo Giudice già ha ritenuto immune dalle censure prospettate.

2.4. Né gli atti ora impugnati risultano affetti del lamentato difetto di motivazione o di istruttoria, essendo anche su tale punto corretta la sentenza di prime cure laddove ha evidenziato che l'indizione della gara si pone quale diretta applicazione dei principi di evidenza pubblica e della citata precedente sentenza di questo Consiglio e, pertanto, non doveva essere sorretta da uno specifico obbligo motivazionale.

2.5. Del pari, non è oggetto dell'odierno giudizio la questione di quali potrebbero essere gli effetti di un'eventuale pronuncia della Corte di cassazione che accogliesse

il ricorso proposto dall'odierna appellante per motivi di giurisdizione avverso la detta sentenza n. 10313/2024 cit., nonché gli effetti delle eventuali successive pronunce del giudice ordinario davanti al quale il giudizio dovesse conseguentemente essere, se del caso, riassunto.

2.6. Quanto alla doglianza, avanzata dall'appellante, circa la misura della tariffa prevista dagli atti della procedura di gara, la stessa è infondata per le ragioni che si espliciteranno con riguardo al secondo e terzo motivo.

3. Con il secondo motivo (*Violazione dei principi generali di gestione e interpretazione dei contratti di appalto ed in particolare del c.d. principio del risultato di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, del Codice dei contratti approvato con d.lgs. 36/2023. Violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza nel rispetto dei criteri della analisi economica del contratto. Violazione dell'obbligo di assicurare la soddisfazione degli interessi della collettività nel rapporto qualità/prezzo tenendo conto che il parcheggio è un servizio pubblico locale. ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI RISULTATO. ERRATO RIFERIMENTO A PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI*), l'appellante deduce che la gara in argomento non aveva a oggetto una concessione "meramente patrimoniale", ma era una concessione di un pubblico servizio di interesse economico generale (SIEG), la quale deve soddisfare gli interessi della collettività locale, a prescindere dalla esistenza di un massimo tariffario che in ogni caso era stato imposto dalla Giunta Provinciale.

L'appellante sostiene sul punto che la Provincia abbia posto a base di gara un canone eccessivamente alto (500.000 euro annui), soggetto a rialzo, senza prevedere adeguate limitazioni delle tariffe praticate al pubblico dal concessionario, con conseguente violazione del principio del risultato e delle previsioni in materia di servizi pubblici locali di cui al D.lgs. n. 201/2022.

3.1. Con il terzo motivo [*Violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere ex articolo 29 d.lgs. 104/2010. In particolare: a) Violazione dell'articolo 176 d.lgs. 104/2010 in combinato disposto con gli articoli 2 e 8 del d.lgs. 201/2022 e con il Decreto Direttoriale 31 agosto 2023 del MIMIT emanato ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 201/2022 contente approvazione delle linee guida per la redazione del PEF per i servizi non a rete di rilevanza economica e dello schema con l'individuazione degli indicatori di qualità; nonché violazione quatenus opus dell'articolo 33 L.P. 16/2015 e s.m.i. b) Violazione di legge consistente nella violazione della legge provinciale del 21.01.1987 n. 2 e della delibera di giunta regionale 473 dell'11/06/2024 nonché dell'Allegato A Regolamento parcheggi provinciali. Eccesso di potere per vizio di autolimitazione. Incompetenza soggettiva per straripamento dai poteri dirigenziali. Violazione degli articoli 4 e 19 del d.p.r. 165/2001 e della corrispondente legge Provinciale Bolzano 21 luglio 2022, n. 6, articoli 5 e 7, sulla suddivisione tra poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo dell'organo di governo. c) Violazione di legge per erronea applicazione dell'articolo 108 del d.lgs. 36/2023 anziché degli articoli 182 ss. del medesimo decreto legislativo. Errore essenziale sulla qualificazione della normativa regolante la procedura di concessione. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE NELLA RICOGNIZIONE, APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA NORMATIVA ED AMMINISTRATIVA PERTINENTE ALLA FATTISPECIE. ILLEGITTIMA AUTOINTERPRETAZIONE DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI DELLA AMMINISTRAZIONE RESISTENTE. PARZIALE OMISSIONE DI PRONUNCIA SU CONFORMITÀ A LINEE GUIDA*], l'appellante deduce:

- negli atti della procedura manca ogni indicazione sulle agevolazioni tariffarie, in violazione degli obblighi previsti dagli artt. 7 e 8 del D.lgs. n. 201/2022;
- gli atti di gara si pongono in violazione del regolamento di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 473/2024, che ha fissato delle tariffe orarie per i parcheggi provinciali aperti al pubblico (2 euro/ora);

- l'inversione della procedura da ribasso a rialzo del canone e il termine esiguo di durata della concessione rendevano molto problematico redigere un Piano economico-finanziario (PEF) veritiero senza dover far ricorso a qualche forma di finanziamento del credito.

3.2. Il secondo e il terzo motivo, che si esaminano congiuntamente data la loro connessione, sono infondati.

3.3. L'art. 8 del D.lgs. n. 201/2022 prevede che per i servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, quale è quello in questione, "gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2", tra cui vi sono "i costi di riferimento dei servizi", sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

3.4. Detto Ministero ha provveduto al riguardo con l'adozione del Decreto Direttoriale 31 agosto 2023, il quale ha approvato delle "Linee guida per la redazione del PEF" e lo "Schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità".

3.5. Tale disciplina non stabilisce una tariffa da applicare al pubblico per il servizio di parcheggio.

Difatti, l'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 201/2022 prevede che tali tariffe debbano essere fissate dall'ente affidante "in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia". I successivi commi dell'art. 26 cit. specificano ulteriormente i criteri da seguire per la determinazione delle tariffe.

3.6. La disciplina normativa, pertanto, rimette la determinazione delle tariffe all'ampia discrezionalità dell'amministrazione concedente, chiamata a ponderare plurimi interessi contrapposti sulla base di criteri fissati dalla legge.

3.7. Nel caso di specie, gli atti di gara hanno stabilito quale canone di concessione, soggetto a rialzo da parte degli offerenti, l'importo annuo di euro 500.000. Quanto alle tariffe da praticare al pubblico, è stato stabilito che, ferme restando tutte le attuali categorie tariffarie e riduzioni esistenti, il concessionario potrà stabilire liberamente le proprie tariffe le quali, comunque, "non potranno comunque superare più del 10% la media delle tariffe dei parcheggi pubblici situati nel raggio di 500 mt dalla struttura" (art. 5 del capitolato).

3.8. Anzitutto, non risulta fondata la censura con cui si lamenta la previsione, contenuta negli atti di gara, di una base d'asta soggetta a rialzo.

Nelle procedure aventi ad oggetto l'affidamento di concessioni, la previsione della possibilità di un rialzo, da parte degli offerenti, rispetto alla base di gara non contrasta con la disciplina dettata dall'art. 185 del d.lgs. n. 36 del 2023, che rimette all'ente concedente la determinazione dei criteri di aggiudicazione, purché oggettivi, connessi all'oggetto della concessione e idonei ad assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva, senza imporre che il confronto concorrenziale sul profilo economico debba necessariamente svolgersi mediante ribasso. Ciò in dipendenza dall'assetto di interessi che l'ente aggiudicatore ritiene di imprimere alla concessione nel bilanciamento fra esigenze finanziarie e sociali (le une legate all'introito e le altre a limiti tariffari). Tale possibilità risulta, peraltro, oggi espressamente contemplata anche in materia di appalti dall'art. 70, comma 4, lett. f), del medesimo decreto, che consente al bando di ammettere offerte recanti un prezzo superiore all'importo posto a base di gara, purché ne individui espressamente i limiti di operatività.

3.9. Quanto alla determinazione della tariffa del servizio offerto al pubblico dal concessionario, l'odierna appellante non ha puntualmente dedotto la contrarietà delle relative previsioni della *lex specialis* all'art. 26 cit., norma invero non presa in considerazione dalle parti del giudizio.

L'appellante lamenta che l'importo posto a base di gara avrebbe costretto gli offerenti ad alzare le tariffe imposte al pubblico, ma tale deduzione non si confronta con i plurimi fattori che l'amministrazione è chiamata a valutare; la "riduzione dei costi a carico della collettività" e "gli obiettivi di carattere sociale" rappresentano solo alcuni di tali fattori da contemperare con altri e, primariamente, con quello dell'equilibrio economico-finanziario della concessione.

In definitiva, anche alla luce di quanto si dirà in ordine ai successivi motivi di appello con cui la ricorrente prende in esame il piano economico finanziario dell'aggiudicataria, l'appellante non ha fornito elementi tali da dimostrare l'illegittimità della valutazione discrezionale compiuta sul punto dall'amministrazione.

3.10. Per le ragioni appena esposte, nemmeno coglie nel segno il richiamo, operato dall'appellante, al principio del risultato che informa la disciplina dei contratti pubblici. Al riguardo, l'appellante sostiene, in sintesi, che nel caso di specie tale principio sarebbe stato violato in quanto l'elevato canone di concessione posto a base di gara e la breve durata della concessione medesima avrebbero comportato l'applicazione da parte del concessionario di elevate tariffe praticate al pubblico per l'utilizzo del parcheggio.

Tuttavia, il principio del risultato deve legarsi strettamente al principio di legalità, dovendo l'amministrazione perseguire le finalità fissate dalla legge. Il risultato che deve essere perseguito nell'affidamento e nell'esecuzione delle commesse pubbliche non può essere un risultato "quale che sia", ma deve essere individuato sulla base dell'ordinamento giuridico e, segnatamente, della norma attributiva del

potere che viene esercitato. Nel caso delle concessioni di servizi pubblici, il legislatore non individua quale unico risultato da perseguire la riduzione dei costi del servizio per l'utenza, bensì rimette all'amministrazione concedente la ponderazione di plurimi interessi tra loro contrapposti. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato l'illegittimità, sub specie di eccesso di potere, di tale valutazione discrezionale e il Collegio osserva sul punto che anche la valorizzazione del bene immobile dato in concessione al fine di ricavarne un canone (da destinare, a sua volta, sempre alle finalità istituzionali dell'Ente pubblico) rappresenta un obiettivo non di per sé illegittimo.

3.11. Quanto alla censura relativa alla violazione della delibera n. 473/2024, il Collegio osserva come la medesima non si applichi al caso di specie. Tale delibera stabilisce, *inter alia*, per i parcheggi provinciali aperti al pubblico una tariffa oraria (2 euro). Tuttavia, tale delibera non contiene le specifiche valutazioni che, come si è detto, debbono essere condotte dall'ente concedente per stabilire la tariffa applicabile coerentemente con le esigenze di equilibrio-economico finanziario delle concessioni. Si tratta di valutazioni che necessitano di essere contestualizzate con riferimento a ciascuna specifica concessione, anche in base al relativo piano economico finanziario, destinato a variare, ad esempio, in ragione della durata della concessione e della remunerativitá del servizio svolto (si pensi alle significative differenze che potrebbero sussistere tra un parcheggio ubicato nel centro della città di Bolzano e parcheggi localizzati in zone periferiche della Provincia). Deve quindi ritenersi che la delibera n. 473/2024, laddove stabilisce la tariffa oraria dei parcheggi aperti al pubblico, non si applichi ai parcheggi provinciali affidati in concessione ma a quelli gestiti in via diretta dall'ente pubblico.

4. L'appellante ripropone poi, congiuntamente, il quinto e il sesto motivo del ricorso di primo grado, rigettati dal primo giudice [*V° Motivo: Violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere ex articolo 29 d.lgs 104/2010. In particolare: a) Violazione*

dell'articolo 176 d.lgs. 104/2010 in combinato disposto con gli articoli 2 e 8 del d.lgs 201/2022 e con il Decreto Direttoriale 31 agosto 2023 del MIMIT emanato ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs 201/2022 contente approvazione delle linee guida per la redazione del PEF per i servizi non a rete di rilevanza economica e dello schema con l'individuazione degli indicatori di qualità; nonché violazione quatenus opus dell'articolo 33 L.P. 16/2015 e s.m.i. b) Violazione di legge consistente nella violazione della legge provinciale del 21.01.1987 n. 2 e della delibera di giunta regionale 473 dell'11/06.2024 nonché dell'Allegato A Regolamento parcheggi provinciali. Eccesso di potere per vizio di autolimitazione. Incompetenza soggettiva per straripamento dai poteri dirigenziali. Violazione degli articoli 4 e 19 del dpr 165/2001e della corrispondente legge provinciale Bolzano 21 luglio 2022, n. 6, articoli 5 e 7, sulla suddivisione tra poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo dell'organo di governo. VI° Motivo: violazione del combinato disposto costituito dagli articoli 176. 182 e 193 del d.lgs 36/2023 ob relationem all'articolo 8 del d.lgs 201/2022 e relative linee guida approvate con decreto direttoriale MIMIT 31 agosto 2023, in particolare: allegato 1. Violazione del bando e degli allegati in particolare documento 23 analisi tecnico economica dell'offerta. Obbligo della redazione del PEF piano economico finanziario. ILLEGITTIMITA' ED INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA. ERRORE NELLA MOTIVAZIONE. OMESSA PARZIALE DI PRONUNCIA. ERRORE IN PROCEDENDO].

Sul punto, l'appellante deduce che il PEF di APCOA difettava della componente patrimoniale e finanziaria, limitandosi ad una mera stima di costi e ricavi. Altresì, l'appellante reitera la richiesta di una CTU, evidenziando come la stessa non avrebbe carattere meramente esplorativo posto che sarebbe stato fornito un principio di prova e non essendo il ricorrente tenuto a presentare una perizia.

4.1. Con il settimo motivo (*Violazione di principi generali valevoli anche ai fini interpretativi della intera procedura di concessione, di cui agli articoli 1,2,3 e 4 del vigente codice dei contratti pubblici, violazione di legge eccesso di potere ed incompetenza assoluta. sviamento di potere*), l'appellante deduce che la mancata attivazione del subprocedimento di

verifica della congruità dell'offerta, a fronte di un canone offerto pari ad oltre sei volte il canone storico, configura un vizio autonomo della procedura e, comunque, in caso di ragionevole dubbio, era lo stesso TRGA a dovere esercitare i propri poteri d'ufficio disponendo una consulenza tecnica d'ufficio e/o una verificazione tecnico/economica. Ad avviso dell'appellante, "non è infatti possibile ottenere ricavi equilibrati con una concessione della durata di soli 3 anni e con un canone definitivo di 1.111.111 euro anche praticando l'illegittima tariffa di euro 3,50, per ora".

4.2. Il quinto, il sesto e il settimo motivo, che si esaminano congiuntamente, sono infondati.

4.3. Correttamente il primo giudice ha evidenziato la genericità delle deduzioni svolte dalla ricorrente con riguardo al PEF della controparte.

4.4. Anzitutto, l'appellante non contesta specificamente quanto affermato dal TRGA (punto 70) circa la rispondenza del PEF prodotto dall'aggiudicataria alla disciplina di gara, che richiedeva la presentazione di un PEF semplificato, così come indicato nel disciplinare di gara (cfr. pag. 59). Sul punto, come evidenziato dal primo giudice, il PEF presentato dalla controinteressata è in linea con tale previsione della *lex specialis*, contenendo la stima dei costi e dei ricavi e l'utile di gestione (all. 70 al ricorso per motivi aggiunti di primo grado).

4.5. Le affermazioni dell'appellante secondo cui tale PEF non consentirebbe di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario non sono assistite da alcun concreto elemento a sostegno di detta tesi.

4.6. Le censure al riguardo mosse dall'appellante alla sentenza gravata riguardano perlopiù il mancato accoglimento della richiesta di svolgimento di una CTU o di una verificazione e la non necessarietà per il ricorrente di depositare una propria perizia al riguardo.

Tali deduzioni non colgono nel segno.

4.7. Quanto al riparto dell'onere probatorio, il Collegio ricorda come il processo amministrativo sia retto dal principio dispositivo, dovendo il ricorrente dare prova dei fatti posti a fondamento della propria domanda ex art. 2697 c.c. e potendo il giudice disporre d'ufficio l'acquisizione di documenti laddove non siano nella disponibilità della parte (principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo). Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio e la verificazione, pur potendo assumere, ove ne ricorrano i presupposti, natura c.d. "percipiente" e costituire esse stesse fonte di prova in relazione a fatti già allegati il cui accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche, non costituiscono strumenti volti a surrogare l'onere di allegazione e di prova gravante sulle parti, né possono essere utilizzate con finalità meramente esplorative.

4.8. Nel caso di specie, il ricorrente era a conoscenza di tutta la documentazione rilevante, e segnatamente del PEF dell'aggiudicataria, e aveva l'onere di affidare a doglianze specifiche le contestazioni tecnico-economiche dirette a dimostrare la dedotta illegittimità del provvedimento di aggiudicazione. Tali contestazioni, pur non dovendo necessariamente essere contenute in una perizia di parte, sarebbero dovute emergere puntualmente dal ricorso di primo grado. Tuttavia, il ricorrente non ha soddisfatto tale onere probatorio, limitandosi a generiche e indimostrate allegazioni e, correttamente, il primo giudice ha ritenuto la censura inammissibile.

5. In conclusione, alla luce di quanto esposto i motivi di appello sono infondati e l'appello deve essere respinto.

6. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla spese nei confronti dell'Agenzia non costituita.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna l’appellante a rifondere a favore della Provincia appellata e di **** S.P.A le spese di lite del presente giudizio quantificate, per ciascuna delle due parti, in euro 5.000,00 (cinquemila), oltre oneri di legge.

Nulla spese nei confronti dell’Agenzia non costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore

Gudrun Agostini, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Lorenzo Vitale

IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO